

La CNCE (**commissione nazionale paritetica casse edili**) ritorna con nota del 24.11.08 ad affrontare il problema del Durc in riferimento ad alcuni quesiti in merito alle procedure operative per la gestione della BNI, la banca dati nazionale contenente i dati delle imprese non in regola con le casse edili.

a) La Cassa Edile locale è tenuta ad informare le imprese iscritte con la massima tempestività - prima della segnalazione alla BNI - in riferimento alle irregolarità riscontrate. L'obbligo di tale informazione è ancora più cogente nei casi di irregolarità *non derivanti da omissioni contributive*. La Cassa Edile assegna all'impresa un termine di perentorio di 7 giorni (compatibile con la segnalazione alla BNI), entro il quale l'impresa stessa può far pervenire proprie osservazioni. Trascorso il termine di cui sopra, la segnalazione d'irregolarità deve essere inviata dalla Cassa Edile alla BNI.

b). Nei casi di sola omissione della presentazione della denuncia ma con versamento nei termini, nel caso in cui la stessa sia trasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza o alla contestazione da parte della Cassa Edile, non si procederà all'invio della segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI.

Nel caso in cui la denuncia non viene trasmessa nei termini di cui sopra, la Cassa Edile provvede ad inviare la segnalazione *d'irregolarità grave* alla BNI in quanto per l'assenza della denuncia *non è possibile controllare la regolarità del versamento effettuato dall'impresa né tantomeno procedere alla ripartizione degli accantonamenti spettanti a ciascun dipendente*. La segnalazione di irregolarità sarà presente in BNI fino alla data di effettiva presentazione della denuncia da parte dell'impresa.

c) Ciascuna Cassa Edile deve trasmettere alla BNI la segnalazione *dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa nello stesso giorno in cui la Cassa stessa ne è venuta a conoscenza*. Ciò anche nei casi in cui la segnalazione di irregolarità alla BNI sia stata precedentemente effettuata dalla sola Cassa Edile che provvede all'invio della regolarizzazione, in quanto la non tempestiva trasmissione causa l'emissione di DURC negativi da parte di altre Casse Edili . .

d) La CNCE ricorda che a seguito delle modifiche, introdotte dal 1° agosto 2008 nello Sportello Unico previdenziale per la gestione del DURC, non effettuazione della consultazione della BNI o la non veritiera segnalazione dell'esito della consultazione comporta *una falsa dichiarazione* da parte del responsabile del procedimento preposto alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa da parte della Cassa Edile.

Le Casse Edili devono quindi porre in essere qualsiasi iniziativa *affinché le procedure organizzative ed informatiche dell'ente non consentano tale tipologia d'errore e ad informare* il personale addetto preposto alla gestione del DURC in merito alle loro responsabilità connesse ad un'erronea consultazione della BNI.

In tale nota la CNCE precisa che il preavviso di 15 giorni relativo all'emissione di un DURC irregolare (come da DM 24 ottobre 2007)¹ deve essere dato all'impresa sia nel caso di inadempimento contributivo parziale o totale sia nel caso in cui l'impresa stessa non risulti iscritta alla Cassa Edile. Infatti in mancanza dei requisiti richiesti di regolarità contributiva, gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Contributo di Michele Regina per rivista di Amministrazione del Personale.

DM ottobre 2007

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole